

 <b>LICEO SCIENTIFICO</b>	<b>DOC_A.35</b>	<b>RICHIESTA FERIE DOCENTI PERIODO ESTIVO</b>

**Al Dirigente Scolastico  
LICEO SCIENTIFICO STATALE "IL PONTORMO"  
Via R. Sanzio, 159 - 50053 EMPOLI (FI)**

«ILLA» sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Docente a:  tempo indeterminato  tempo determinato  
per l'insegnamento di \_\_\_\_\_  
tenuto conto che nell'anno scolastico \_\_\_\_\_ ha già fruito di n° \_\_\_\_\_ giorni di Ferie  
ai sensi dell' art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009

**CHIEDE**

ai sensi dell' art. sopra citato di poter usufruire di n° \_\_\_\_\_ giorni di FERIE

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 2006/2009 di fruire di n. 4 giornate di riposo per le festività  
soppresse:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Reperibilità durante tale periodo, al seguente indirizzo:

\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Empoli, lì \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

N.B. sul retro sono riportati gli articoli del contratto suddetto.

**RISERVATO ALL'UFFICIO**

Vista la richiesta

**SI AUTORIZZA/NON AUTORIZZA**

Empoli, lì \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Filomena Palmesano

	<b>LICEO SCIENTIFICO</b>	<b>DOC_A.35</b>	<b>RICHIESTA FERIE DOCENTI PERIODO ESTIVO</b>

**Art. 13 - Ferie**

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32gg lavorativi comprensivi delle 2 giornate previste dall'art.1, comma 1, lett.a), della L. 23.12.77, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 gg lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi. Il dipendente ha, poi, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3gg. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

**Art. 14 - Festività**

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuiti 4gg di riposo alle condizioni previste dalla L. 23.12.77, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. I 4 gg di riposo, di cui al comma 1, sono fruiti nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.